

BGer 2C 1057/2019 vom 13. Januar 2020

Bundesgericht, 2020-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1057_2019

FR: TF 2C 1057/2019 du 13 janvier 2020

IT: TF 2C 1057/2019 del 13 gennaio 2020

Regeste

Permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

E. 2.1

Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il ricorso sottopostogli il 7 agosto 2019, quindi l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.2

Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 11 LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAm (RL/TI 165.100), secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (ciò che peraltro corrisponde alla prassi di questa Corte cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230) o che ne scaturirebbe formalismo eccessivo. Limitarsi ad addurre di non avere ricevuto, non per colpa loro, la richiesta di anticipo spese, e che vi sarebbe stato un errore o una mancata ricezione della posta non adempie all'evidenza le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

Infine, va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito (in concreto quanto fatto valere dai ricorrenti riguardo alla loro situazione personale) avverso un giudizio che concerne unicamente una decisione d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).

E. 2.4

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Le spese seguono la soccombenza, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.